



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



**PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO**

CIG

Lotto 1 - 971086072D

Lotto 2 - 97109132EB

Lotto 3 - 971099241C

Lotto 4 - 9711009224

Lotto 5 - 97110335F1

Lotto 6 - 9711045FD5

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



1. OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54, comma 3 con un solo operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo" ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276.

Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di prestatori con adeguata formazione professionale, nei termini sotto indicati. Categoria del servizio: Servizi di collocamento e reperimento di personale – CPV 79620000-6.

L'accordo quadro avrà durata 3 anni a partire dalla stipula dello stesso. Per "durata" si intende il periodo entro il quale ASP Città di Bologna e ASC Insieme potranno richiedere le singole prestazioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno.

La durata dell'accordo quadro potrà essere aumentata per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso i contraenti sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità, non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà determinato in base alla consistenza dei servizi effettivamente resi ed eseguiti secondo le tempistiche e le necessità della stazione appaltante. Si precisa che la stima suddetta è puramente indicativa, essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'affidatario.

In relazione alla quantità delle prestazioni richieste nell'ambito del contratto l'agenzia deve intendersi vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile mentre l'Azienda può commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto dell'affidamento, fino all'importo complessivo massimo indicato all'art. 4 del capitolato prestazionale e descrittivo, derivante dall'offerta dell'agenzia aggiudicataria.

In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo di cui al precedente comma l'agenzia non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo.

2. TERMINI DELLA PRESTAZIONE

A) Descrizione del servizio

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 10/9/2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro a tempo determinato, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle posizioni giuridiche B-C-D del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.



Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Amministrazione uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'Amministrazione, derivanti anche da innovazioni legislative, e ad attività connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere soddisfatti con il personale di servizio.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.

Per la **Posizione Giuridica B3** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Operatore Socio Sanitario** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente in Emilia Romagna o in altra Regione certificante).

Per la **Posizione Giuridica D** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Infermiere** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

Per la **Posizione Giuridica C** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Educatore – Animatore – Amministrativo** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente in Emilia Romagna o in altra Regione certificante).

Per la **Posizione Giuridica D** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Assistente Sociale** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

Per la **Posizione Giuridica D** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Fisioterapista** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

Per la **Posizione Giuridica B** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Operatore di manutenzione** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

L'affidamento, riferito alle complessive esigenze dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna" e dell'Azienda Speciale Consortile "Insieme" del Distretto di Casalecchio di Reno (BO), è suddiviso nei seguenti lotti

Lotti	Descrizione	CPV	CIG
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario	79620000-6	971086072D
2	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Infermiere	79624000-4	97109132EB
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore – Amministrativo	79620000-6	971099241C
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo:	79620000-6	9711009224



	Assistente Sociale		
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista	79620000-6	97110335F1
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione	79620000-6	9711045FD5

Il fabbisogno stimato riferito agli Enti in unione d'acquisto (ASP Città di Bologna e ASC Insieme) rispetto al valore delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, per ogni profilo professionale, espresso in misura percentuale:

Categoria B3 CCNL Comparto Funzioni Locali (Operatore Socio Sanitario)

ASP Città di Bologna: _86,59%

ASC Insieme: _13,41_%

Categoria D CCNL Comparto Funzioni Locali (Infermiere)

ASP Città di Bologna: __99,79%

ASC Insieme: _0,21_%

Categoria C CCNL Comparto Funzioni Locali (Educatore – Animatore – Amministrativo)

ASP Città di Bologna: __72,99_%

ASC Insieme: __27,01_%

Categoria D CCNL Comparto Funzioni Locali (Assistente Sociale)

ASP Città di Bologna: __73,48%

ASC Insieme: __26,52_%

Categoria D CCNL Comparto Funzioni Locali (Fisioterapista)

ASP Città di Bologna: __92,46%

ASC Insieme: __7,54_%

Categoria B CCNL Comparto Funzioni Locali (Operatore di manutenzione)

ASP Città di Bologna: __90,48_%

ASC Insieme: __9,52_%

Ferma l'entità del fabbisogno stimato per ogni profilo professionale (100%), si precisa che in corso di esecuzione del contratto, gli indici percentuali sopra indicati potranno subire, nei rapporti interni, una variazione, in più e in meno, contenuta nel limite del 15%.

B) Attivazione delle singole richieste di fornitura. Esecuzione anticipata del Contratto.

ASP Città di Bologna ed ASC Insieme, ciascuno per proprio conto, stipuleranno con l'Agenzia aggiudicataria l'Accordo quadro e i singoli contratti attuativi per ciascun lotto.

L'esecuzione del presente contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.



In relazione a quanto previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 3.

Nei casi previsti dal comma 3, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzionale definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

Le Amministrazioni procederanno, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità dell'accordo, secondo le procedure indicate, riservandosi in ogni caso la facoltà di ricorrere a ulteriori modalità di reclutamento consentite dalla legge.

I profili professionali richiesti sono specificati nell'**allegato A** (tabella requisiti/profili professionali) e nelle schede specifiche di cui all'**allegato B** (costo del lavoro) in relazione alle posizioni giuridiche B-C-D del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

Le richieste saranno trasmesse mediante posta elettronica all'agenzia dal responsabile del servizio ove si prevede di inserire il lavoratore.

L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni/requisiti:

- a) motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- b) indicazione del profilo professionale e della categoria corrispondente e del grado di conoscenze e competenze richieste dall'attività cui sarà adibito il lavoratore e l'indicazione delle eventuali maggiorazioni del trattamento economico di base previste dal CCNL Regioni Autonomie Locali;
- c) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- d) la sede e orario di lavoro, con l'indicazione del nominativo di un responsabile operativo referente per la singola fornitura. Si precisa che l'orario del lavoratore sarà fino a 36 (trentasei) ore settimanali articolate per turni diurni, notturni e festivi secondo l'articolazione di volta in volta prevista;
- e) indicazione di ASP o ASC quale datore di lavoro (utilizzatore) e del dirigente responsabile per la sicurezza ove nominato (ex art. 16 D.lgs. 81/2008);
- f) informazioni relative alla sorveglianza sanitaria da effettuarsi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e specificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale che saranno dati in dotazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 81/2008;
- g) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.



I lavoratori somministrati dovranno essere proposti al Servizio richiedente nel termine massimo di **3 giorni** lavorativi dalla richiesta; nei casi di urgenza gli stessi dovranno, invece, essere in grado di assumere servizio entro 1 giorno dalla richiesta.

L'Agenzia elaborerà, inoltre in applicazione delle clausole di cui all'Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS, INAIL, etc.) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell'Accordo quadro.

La Stazione Appaltante procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

C) Modalità di esecuzione del servizio

Al fine di assicurare che tutte le attività di selezione siano improntate ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, l'Agenzia dovrà dare evidenza delle selezioni sul proprio sito internet e su eventuali ulteriori canali di comunicazione, negli spazi destinati alla selezione del personale.

I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario calcolati sull'intero arco temporale assegnato e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'Agenzia.

La Stazione Appaltante comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.

L'Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

D) Luoghi di esecuzione del servizio

L'agenzia esegue i servizi previsti in relazione al presente appalto presso le strutture gestite da ASP Città di Bologna e presso le strutture gestite da ASC Insieme, nell'ambito rispettivamente del territorio del Comune di Bologna e nel territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Crespellano, Zola Predosa, come di seguito indicate:

Strutture gestite da ASP Città di Bologna:

1. Centro servizi Albertoni – Bologna - Via Albertoni, 11 (tel. 0514290520)
2. Centro servizi Viale Roma – Bologna – Viale Roma 21 (tel. 0516201311)
3. Centro servizi Via di Saliceto – Bologna – Via di Saliceto 71 (tel. 0516201720)
4. Centro servizi Giacomo Lercaro – Bologna – Via Bertocchi 12 (tel. 0512980811)
5. Centro servizi S. Nicolò di Mira – Bologna – Via Paradiso 11 e 13/2 (tel. 051 221655)

Strutture gestite da ASC Insieme:

1. Centro Diurno Anziani Fantoni – Zola Predosa - via Gesso 10/a (tel. 051 754135)
2. Centro Diurno Anziani Pedrini – Crespellano - via Togliatti 5/h (tel. 0516722082)
3. Centro Diurno Anziani Biagini - Zola Predosa - via Predosa 27 (tel. 051751834)
4. Centro Diurno Anziani Villa Magri – Casalecchio - via Bazzanese 60 (tel. 051573013)
5. Centro Diurno Anziani Borgo del Sasso - Sasso Marconi - via Dello Sport 2/5 (tel. 0516758400)

3. OBBLIGHI DELLE PARTI



A) Obblighi per l'agenzia

L'agenzia dovrà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione di uno o più lotti dell'accordo quadro, irrevocabilmente e senza condizioni, provvedere alla costituzione di una propria sede operativa nel territorio del Comune di Bologna ove indirizzare tutta la corrispondenza e nella quale sarà gestito tutto il personale somministrato alle Amministrazioni, senza alcuna interferenza tra lavoratori dell'aggiudicataria e del committente.

L'agenzia è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento. La stessa si impegna, inoltre, a fornire all'Amministrazione, dietro specifica richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della relativa contribuzione.

L'agenzia è obbligata a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Sono a carico del Somministratore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'agenzia è obbligata, nel caso in cui risultasse aggiudicataria un R.T.I., ad adottare un'unica modulistica relativamente a contratti, fatture, ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l'Amministrazione nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale, a parità di qualifica e di mansioni.

L'agenzia è obbligata a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione direttamente e contestualmente sia ai lavoratori somministrati in servizio che a quelli cessati, nonché gli ulteriori istituti eventualmente spettanti in quanto previsti a livello di CCDI aziendale in ragione del servizio effettivamente prestato.

L'agenzia è obbligata a informare i lavoratori, prima della stipula del contratto, sul contenuto normativo del d.lgs. 276/03, del d.lgs. 81/2008 e del GDPR 2016/679, nonché del CCNL per i lavoratori temporanei, e a darne comunicazione all'Amministrazione contestualmente all'inizio della missione.

L'agenzia è tenuta a produrre all'Amministrazione la cartella sanitaria del lavoratore somministrato, la stessa sarà consegnata al medico competente per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica assegnata. Al termine del rapporto lavorativo la cartella sanitaria verrà riconsegnata al lavoratore.

L'agenzia è obbligata a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, per via telematica, un report dell'attività svolta che esprima in dettaglio per ogni singolo lavoratore il computo su base mensile, anche mediante strumenti e dotazioni a tal fine messi a disposizione dell'Amministrazione, e che contenga comunque le seguenti voci:

- ore ordinarie effettuate, giorni di effettiva presenza;
- giorni di assenza (es. giorni di malattia, giorni/ore di ferie/ex festività usufruite, permessi non retribuiti, ecc.).

L'agenzia dovrà dimostrare – a richiesta dell'Amministrazione – di aver impiegato interamente la quota parte accantonata per la formazione annua stabilita a favore del personale, mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento. L'accertamento della mancata spesa formativa costituirà titolo per l'Amministrazione per richiedere alternativamente:

- a) l'utilizzo in tempi brevi dei fondi destinati per tali finalità;
- b) l'imputazione delle ore da fatturare al netto di tale mancato costo e il conguaglio a favore dell'Amministrazione di quelle già fatturate a titolo di applicazione retroattiva.



L'agenzia potrà comunque rendere noti i modi e i tempi previsti per sottoporre il personale somministrato ai percorsi formativi.

L'Agenzia si impegna ad effettuare opportune verifiche atte a garantire che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi nei confronti di terzi in esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro prestato a favore dell'Amministrazione di cui al presente contratto.

Rispetto al flusso dei dati, informazioni e comunicazioni, l'Agenzia si obbliga a fornire in corrispondenza di ogni fattura emessa con i dettagli delle ore retribuite, anche un file in formato tabellare contenente i seguenti dati: Data fattura; cognome nome lavoratore; centro di costo attribuito, numero di ore lavorate; importo fatturato, mansione retribuita per ogni lavoratore somministrato. Potranno inoltre essere concordate ulteriori voci di dettaglio sulla singola fattura necessari all'Amministrazione per la corretta imputazione della spesa.

Sarà inoltre obbligo dell'Aggiudicataria, in corrispondenza di ogni contratto di lavoro specifico attivato, trasmettere all'Ufficio Risorse Umane le tabelle del costo orario applicato e del relativo margine, così da consentire la verifica della corretta applicazione del trattamento economico retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

B) Obblighi specifici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori

L'agenzia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. 276/2003, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008, e inoltre deve dichiarare all'Amministrazione, prima di inviare il lavoratore, di aver adempiuto a tale obbligo.

Nel caso di mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro che comportino rischi specifici e richiedano una sorveglianza sanitaria sulla base dei protocolli in essere, l'Amministrazione ne informa l'agenzia e il lavoratore, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Il referente in merito agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione.

C) Obblighi per l'Amministrazione

L'Amministrazione è obbligata a comunicare all'agenzia il C.C.N.L. e il C.C.D.I. da applicarsi, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione è obbligata a rimborsare all'agenzia gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro.

L'Amministrazione è obbligata, in caso di inadempimento dell'agenzia, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la stessa agenzia.



L'Amministrazione, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro a mansioni superiori, deve darne comunicazione scritta all'agenzia e copia al lavoratore interessato.

Eventuali rimborsi spese, spettanti al lavoratore, derivanti da trasferte, saranno comunicati, previa autorizzazione, dall'Amministrazione all'agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi. A tal fine i lavoratori dovranno produrre idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, biglietti di viaggio, ecc), in caso contrario l'Amministrazione non autorizzerà alcun rimborso.

Ogni lavoratore somministrato si avvarrà di un sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale analogo al sistema utilizzato per il personale dipendente dell'Amministrazione.

4. VALORE DELL'APPALTO

Il valore del servizio oggetto di appalto, rapportato alla durata contrattuale di tre anni, è determinato in € 7.569.550,96 (settemilionicinquecentosessantanovecinquecentocinquanta/96), al netto dell'IVA, che andrà calcolata unicamente sull'aggio di agenzia.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà determinato in base alla consistenza delle prestazioni effettivamente rese ed eseguite secondo le tempistiche e le necessità delle stazioni appaltanti.

La stipula del citato Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima del totale preventivato in questa sede né di un quantitativo minimo predefinito. Le Amministrazioni potranno pertanto richiedere servizi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

All'agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura. L'Amministrazione corrisponderà all'agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il "costo orario base" di cui ai prospetti dell'allegato B oltre al margine d'agenzia offerto in sede di gara, oltre IVA sul margine stesso.

Il costo orario base comprende gli oneri retributivi (comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ratei permessi retribuiti, ferie, trattamento fine rapporto ed ogni altro diritto derivante dal lavoratore e conseguente all'applicazione del CCNL), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo Ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei, contributo Aspi.

Sono esclusi dal suddetto "costo orario base" e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione, i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi:

- maggiorazioni di turno ed eventuali indennità previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell'Amministrazione;
- festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica ivi compresa la festività soppressa del Santo Patrono.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dal "costo orario base" integrato dal margine di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni locali a titolo di salario accessorio dovrà quindi compensare:

1. ricerca e selezione del personale;
2. retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;



3. oneri contributivi ed assistenziali come da CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
4. quota assicurativa INAIL;
5. sostituzione del personale;
6. attività di formazione;
7. assenze del personale per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.);
8. visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione;
9. assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'utilizzatore;

Sono esclusi dal suddetto "costo orario base" e non saranno contabilizzati in sede di fatturazione, in quanto a carico dell'Amministrazione, le seguenti voci:

- buoni pasto;
- dispositivi di protezione individuale (divise e scarpe antinfortunistiche).

Il margine non dovrà pertanto tenere conto dei costi relativi alle voci di cui immediatamente sopra in quanto già a carico delle Amministrazioni.

N.B. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell'agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto.

In caso di rinnovo contrattuale relativo alla parte economica, verrà rimborsato all'agenzia il solo aumento del costo del lavoro.

5. PERSONALE

A) Inquadramento contrattuale

L'agenzia si obbliga a retribuire il personale somministrato in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

B) Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Dovrà adottare un comportamento e una condotta in ordine nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti dell'amministrazione.

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dal Somministratore, come previsto dall'art. 23, comma 7, d.lgs. 275/2003.

L'Amministrazione comunicherà gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70. L'agenzia porterà a conoscenza dell'Amministrazione tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati gli eventuali



provvedimenti disciplinari da adottarsi, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003.

C) Adempimenti dell'agenzia

Al fine di garantire stabilità al servizio, l'Agenzia dovrà adottare soluzioni gestionali finalizzate al contenimento o alla riduzione del turn over tra i lavoratori.

L'agenzia dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione.

Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio dovranno essere comunicate, tempestivamente, dall'agenzia all'Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione; in ogni caso l'agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio.

L'agenzia è tenuta ad inviare all'Amministrazione copia del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore.

D) Sicurezza

Il referente presso il quale l'agenzia potrà ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Amministrazione.

La valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria è in capo all'Amministrazione. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Asp Città di Bologna ed Asc Insieme osserveranno nei confronti dei prestatori di lavoro tutti gli obblighi di protezione e tutela del lavoro in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione si impegna altresì ad informare l'Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti.

L'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'Amministrazione.

L'Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nei servizi di Asp "Centro Servizi alla Persona", i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.

E) Formazione del Personale

L'Agenzia deve garantire programmi di formazione continua specifica dedicati alle singole figure professionali ed in particolare alle figure dedicate ad attività assistenziale-sanitaria.



6. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI UTILIZZATI E LORO OBBLIGHI

I prestatori di lavoro somministrato saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui alle categorie B, C e D del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, con inquadramento corrispondente.

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo e decentrato integrativo, applicate ai lavoratori dipendenti.

Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie con riferimento al profilo e alla categoria di inquadramento. In considerazione della peculiarità dei servizi cui saranno impiegati, l'agenzia si impegna a reclutare e ad avviare in via prioritaria prestatori che abbiano già maturato una precedente apprezzabile esperienza lavorativa in servizi analoghi, con esito favorevole.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL di categoria per i lavoratori somministrati.

Il lavoratore avviato dovrà possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta

L'orario di lavoro potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o a tempo parziale, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali e dal C.C.D.I. applicato dall'Azienda, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale sarà a carico dell'agenzia ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 276/2003.

La contribuzione assicurativa sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

7. SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinata, il Somministratore dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro negli stessi termini previsti per la proposizione iniziale.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni arrecati all'utilizzatore dal prestatore di lavoro.

Nel caso di assenze di qualsivoglia natura, anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura e su richiesta dell'Amministrazione, l'agenzia dovrà provvedere alla sostituzione con oneri a proprio carico. In tal caso l'Amministrazione corrisponderà soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

8. REFERENTE

L'aggiudicataria del servizio dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, il nominativo ed i numeri telefonici (fisso e mobile) di uno o più referenti del servizio che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 tutti i giorni compresi i festivi, per l'intera durata del contratto.



I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato, compresa la sostituzione del personale che per qualunque ragione fosse ritenuto inadatto al servizio prestato.

9. MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata da ASP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016, ASP Città di Bologna e ASC Insieme possono chiedere, anche autonomamente, all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'Azienda procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 4 e 5, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ASP Città di Bologna o ASC Insieme, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Nel caso in cui l'Azienda richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, l'eventuale garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Nel caso in cui intervengano mutate condizioni nel quadro complessivo del personale dipendente, tali per cui gli affidamenti, per come ipotizzati nel Capitolato di gara, non appaiono più attuali e/o coerenti, potrà essere ammesso il ricorso a risorse per quote predefinite presenti in lotti diversi da quelli di riferimento ai sensi dell'art. 106 del Codice.

10. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.



Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.

ASP provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
- b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

ASP acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, predisposta una relazione particolareggiata, propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall'Azienda mediante il sistema DURC on-line.

11. INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO

In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie



di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

12. INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO

Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

13. SUBAPPALTO

In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto, l'Appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dai successivi commi.

La percentuale della prestazione che l'Appaltatore intende subappaltare è indicata nell'offerta insieme all'indicazione dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di



importo inferiore a 100.000 euro, è onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Responsabile del Procedimento, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 D.L. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora la stipula del contratto avvenga successivamente al periodo di vincolatività dell'offerta, prima della stipula stessa il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso il medesimo aggiudicatario e presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di



accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.

Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

15. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Responsabile del Procedimento, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione.

Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte di ASP.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento previsto dall'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 231/2002.

Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel presente documento, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra Appaltatore e subappaltatori.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione ad ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- a) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
- c) l'indicazione del CIG dell'appalto;



- d) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo il rilascio dell'attestazione di verifica di conformità e comunque previo rilascio del DURC.

La fattura elettronica emessa dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione dovrà indicare esplicitamente la ritenuta dello 0,50%, come riduzione dell'imponibile complessivo. In mancanza di tale trattenuta sull'imponibile complessivo la fattura sarà respinta.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Appaltatore è tenuto, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata all'Appaltatore la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi relativi al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

18. CESSIONE DEI CREDITI



Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'Appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dai contratti attuativi, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.

In base a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

19. GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al dieci per cento (10%) dell'importo dell'Accordo quadro relativo al lotto di riferimento.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte di ASP, che aggiudica l'appalto al concorrente in possesso dei requisiti che segue nella graduatoria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2 del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del



certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

L'importo della garanzia può essere diminuito qualora l'Appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.

20. RESPONSABILITÀ

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature e prodotti impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento delle attività contrattuali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASP da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3, è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'esecuzione dell'appalto e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

21. COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico dell'Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'agenzia è tenuta a presentare in sede di stipula del presente contratto copia di una propria copertura assicurativa RCT/O con le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

per danni arrecati a terzi (soggetti giuridici, persone, cose immobili, mobili anche registrate, animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e prestazioni di servizio



inerenti il presente appalto comprese tutte le operazioni, attività inerenti, accessorie complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con espressa manleva a favore dell'Amministrazione e/o rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione in caso di danno a terzi.

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

per infortuni sofferti da prestatori di lavoro comunque ed a qualsiasi titolo addetti all'attività svolta (dipendenti, non dipendenti, collaboratori, volontari, ecc.) comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con manleva e/o rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione qualora l'Azienda fosse chiamata a rispondere, in qualità di committente, di danni cagionati ai prestatori di lavoro dell'impresa appaltatrice.

La polizza o sua appendice dovrà prevedere l'espressa contemplazione nel novero dei terzi dell'Amministrazione, in qualità di ente appaltante, degli enti proprietari delle strutture, degli utenti dei servizi.

I prestatori di lavoro dell'appaltatore impiegati a qualunque titolo devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa.

La polizza o sua appendice dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento e/o pagamento dell'indennizzo dovuto direttamente ai terzi danneggiati e/o agli aventi titolo, all'Amministrazione, agli enti proprietari in caso di danno ai beni, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale loro inesistenza o inoperatività non esonerano – in ogni caso e per qualsiasi causa – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti dell'Amministrazione di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 45 comma 2 e dell'art. 48, d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa RCT/O deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte. Nel caso in cui la polizza assicurativa RCT/O non sia o non possa essere intestata a tutte le imprese e/o si sia in presenza di uno o più contratti per lo stesso rischio, sarà onere della mandataria presentare una appendice del contratto con il quale l'assicuratore dell'impresa mandataria assumerà l'impegno, direttamente nei confronti dell'Amministrazione, di garantire l'operatività della propria copertura per l'intero risarcimento e/o indennizzo eventualmente dovuto in seguito a responsabilità esclusiva, congiunta e/o solidale delle imprese mandanti e/o raggruppate.

In caso di presentazione di polizza assicurativa già in essere carente delle previsioni di cui sopra il contratto dovrà essere integrato da apposita appendice nella quale dovranno essere contenute le condizioni sopra riportate.

In caso di mancata produzione in sede di stipula del presente contratto della polizza assicurativa con le condizioni di garanzia sopra richiamate, l'Amministrazione potrà ammettere l'aggiudicatario con riserva di integrazione delle carenze riscontrate nel termine assegnato: il mancato deposito della polizza o di sua appendice e/o dichiarazione non conforme alle prescrizioni indicate comporta, in sede di scioglimento della riserva, la decadenza dell'aggiudicazione del presente contratto e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Non saranno accettate esclusioni o indicazione di rischi non compresi che incidano in modo sostanziale sul contenuto della garanzia così come richiesta nei suoi requisiti minimi di copertura tenuto conto della natura e della tipologia del servizio oggetto di appalto.



Detta polizza assicurativa dovrà prevedere massimale singolo per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e € 1.750.000,00 per persona, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

22. INADEMPIMENTI, PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Agenzia incorre nelle penali previste dal presente contratto in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 5 (cinque) giornate lavorative: penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni presentate dall'Agenzia in sede di offerta e dell'IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera fino ad un massimo del doppio del costo giornaliero e la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno e la facoltà di risoluzione del contratto;
- per ogni altra inadempienza agli obblighi previsti dal presente contratto l'ammontare della singola penale varierà, a seconda della gravità dell'inadempimento, da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento.

Fatte salve le ipotesi di inadempimento sopra riportate, in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verrà applicata all'Appaltatore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale corrisposto dall'Amministrazione per la fornitura oggetto dell'inadempimento, comunque non superiori, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, alla recidività dello stesso ed al pregiudizio arrecato.

In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, ASP provvede contestualmente a diffidare l'Appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 26.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di



quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nonché dalle proprie responsabilità civili e penali.

23. VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L'APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ASP fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Nei sessanta (60) giorni successivi ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti di ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di ASP proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 17 Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, ASP può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ASP può recedere dal contratto.



Ai sensi dell'art. 48, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, L'Amministrazione può ritenere risolto l'accordo quadro e i singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) inadempimenti gravi rispetto agli obblighi dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi. Si considera inadempimento grave anche la reiterazione ingiustificata di comportamenti negligenti ed in contrasto con quanto previsto nel presente accordo quadro e nei singoli contratti attuativi;
- b) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- c) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi).

Nei casi di cui al precedente comma, L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

- a) il subappalto o sub-affidamento di parti delle attività affidate non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 8 del presente documento;
- b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, quando rilevata nell'arco di durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi;
 - la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni



di legge che entrino in vigore nell'arco di durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
- b) le cause previste dal successivo art. 29 (Risoluzione per reati accertati).

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del dell'accordo quadro e nell'arco di durata dell'affidamento dell'appalto.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Quando il RUP accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il RUP in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, contesta gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione, cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'art. 110, comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.



25. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

26. RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, comunicazione PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a) il valore delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- b) le spese sostenute dall'Appaltatore;
- c) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

27. CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTÀ DELL'AZIENDA ASP – RECESSO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 29, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ad all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

28. CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI

L'Amministrazione, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:



- a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
- b) l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Qualora l'Appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata dall'Amministrazione, questa non recede dal contratto.

Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Responsabile del Procedimento, l'Amministrazione opera un raffronto:

- a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
- b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) L'Amministrazione deve, per mezzo del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, l'Amministrazione effettua, per mezzo del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

L'Amministrazione, per mezzo del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell'appalto regolato dal presente contratto.

29. FORO COMPETENTE

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi relativi al presente appalto è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

30. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.



Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori ed eventuali oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle stazioni appaltanti per legge.

31. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gare e di affidamento, nonché per la successiva fase di stipula e gestione dei contratti, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'indirizzo di posta elettronica certificata di ASP è il seguente: asp@pec.aspbologna.it.

32. RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

33. WHISTLEBLOWING. LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ

ASP Città di Bologna individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intenda denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno di ASP, della quale è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa.



Per effettuare la segnalazione il fornitore accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) con le credenziali che ciascun segnalatore può acquisire registrandosi autonomamente nella piattaforma software di cui all'indirizzo <https://aspbologna.segnalazioni.net/>.

Il segnalante può altresì inviare la denuncia di illecito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ASP e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

35. NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, ASP e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegati

Allegato A – Tabella requisiti profili professionali

Allegato B- Dettagli voci relativi alla determinazione della paga oraria